

PRONTUARIO: LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

**Le linee guida, da cui è stato ricavato il presente documento, sono soggette a continue modifiche
in relazione al fatto che il primo triennio di formazione è sperimentale.**

SOGGETTI INTERESSATI	Il Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, in attuazione all'art. 7 del DPR 137/2012, si applica a tutti gli iscritti all'albo professionale (salvo i casi di esonero previsti dalle Linee guida - vedi sotto)	
CFP - CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI MINIMI da acquisire	triennio sperimentale (2014-2016)	triennio a partire dal 2017
	n° 60 CFP/triennio di cui:	n° 90 CFP/triennio di cui:
	n° 10 CFP minimi/anno (di cui 4 CFP in tema di deontologia/compensi/ordinamento professionale)	n° 20 CFP minimi/anno (di cui 4 CFP in tema di deontologia/ordinamento professionale)
MODALITA' ACQUISIZIONE	I crediti sono acquisibili attraverso la partecipazione a corsi di formazione, anche a distanza, master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (vedi specifiche all'art. 5 delle Linee Guida al Regolamento).	
ATTRIBUZIONE E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI	Gli eventi formativi previsti ai punti 5,1 e 5,2 delle Linee guida, per essere vevoli, devono essere preventivamente accreditati. L'accreditamento è riconosciuto dal CNAPPC al soggetto organizzatore attraverso le istanze degli Ordini provinciali sulla base dei valori e modalità indicati dalle Linee guida del Regolamento (art. 5, tabella allegato II).	
	Il riconoscimento del credito formativo per la partecipazione ai corsi è tassativamente subordinato alla presenza in aula per almeno l'80% del monte orario complessivo (con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale). Riferimento articolo 5.1.	
	triennio sperimentale (2014-2016)	triennio a partire dal 2017
	I corsi con durata superiore a 20 ore saranno riconosciuti per un massimo di 15 CFP	I corsi con durata superiore a 20 ore saranno riconosciuti per un massimo di 20 CFP
	Integrazione al punto 5.1 Linee guida: Per la <u>frequenza ai corsi di gestione tecnica dell'emergenza</u> di durata non inferiore a 60 ore il tetto massimo dei crediti attribuibili ad un corso (15 crediti per il triennio 2014-2016) è incrementato del 50%. Pertanto, i crediti attribuibili per la frequenza a ciascun corso sono di numero pari a: $(15 \times 1,5) = 22,5$ (per arrotondamento n. 22 cfp);	
	Integrazione al punto 5.4 Linee guida: Per le <u>attività di volontariato di protezione civile</u> : n. 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo di n° 10 cfp annuali	

RIPORTO CREDITI FORMATIVI in esubero	triennio sperimentale (2014-2016)	triennio a partire dal 2017
	MAX 10 CFP in eccesso computabili nel triennio successivo	MAX 10 CFP in eccesso computabili nel triennio successivo
COMPUTO CREDITI NEO ISCRITTI	triennio sperimentale (2014-2016)	triennio a partire dal 2017
	Obbligo dal 1° gennaio dell'anno successivo iscrizione albo	Obbligo dal 1° gennaio dell'anno successivo iscrizione albo
	Il debito formativo corrisponderà a 20 cfp/anno per il numero rimanente degli anni alla conclusione del triennio in corso	Il debito formativo corrisponderà a 30 cfp/anno per il numero rimanente degli anni alla conclusione del triennio in corso
	Riconoscibili crediti acquisiti fra l'iscrizione all'albo e la decorrenza dell'obbligo (computabili nell'anno successivo)	Riconoscibili crediti acquisiti fra l'iscrizione all'albo e la decorrenza dell'obbligo (computabili nell'anno successivo)
ESONERI	1) riduzione del debito formativo temporale e proporzionale (con documentazione di supporto e su domanda dell'interessato) per:	
	a) maternità (1 anno)	
	b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia (con interruzione della professione di almeno 6 mesi)	
	c) altri casi di documentato impedimento per forza maggiore	
	2) esonero totale per gli iscritti all'albo che non esercitano la professione, per almeno 3 anni, NEANCHE OCCASIONALMENTE E IN QUALSIASI FORMA e che dichiarino:	
	* di non essere in possesso della Partita IVA	
	* di non essere iscritto ad INARCASSA	
	* di non svolgere la professione neanche occasionalmente e in qualsiasi forma	
3) esonero totale per gli iscritti all'albo con iscrizione >= 20 anni e con età anagrafica >= 70 anni		
DIPENDENTI PUBBLICI	Gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all'autorizzazione dell'Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle linee guida	
REGISTRAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA	Ogni iscritto cura la registrazione dell'attività formativa svolta e dei relativi crediti professionali conseguiti secondo le modalità appositamente determinate dall'Ordine territoriale. Tale registrazione può altresì avvenire anche mediante rilevazione elettronica della presenza. L'attribuzione dei crediti potrebbe essere automatica, mediante rilevazione elettronica, e pertanto senza rilascio di attestato di frequenza.	

OBBLIGHI E SANZIONI	L'Ordine territoriale vigila per competenza sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo. Ai fini della verifica, l'Ordine deve svolgere attività di controllo anche a campione
	L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare, valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo.
	L'iscritto avente l'obbligo della formazione permanente deve: - Entro febbraio di ogni anno (a partire dal 2015): compilare, secondo le modalità che saranno indicate dal proprio Ordine di appartenenza, un formulario esplicativo del percorso formativo seguito nell'anno precedente. - Alla fine di ogni triennio formativo: registrare il proprio credito formativo secondo le modalità indicate dal proprio Ordine di appartenenza.